

Contratto per il servizio di smaltimento in discarica

dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica,

CODICE CER 19 05 01

Con la presente scrittura, redatta in due originali, da valersi ad ogni senso ed effetto di legge tra le Parti di seguito puntualmente identificate:

- **FORMICA AMBIENTE S.r.l.**, P.IVA 05252621007, C.F. 01408590741, in persona dell'Amministratore Unico Ing. Paolo Stella, con sede in Roma, Via Groenlandia n. 47 - 00144 Roma, P.E.C.: FORMICAMBIENTE@EPEC.IT, FAX n. 06.59290408,

di seguito individuata quale **"GESTORE"**;

E

- **COMUNE DI SALICE SALENTINO** C.F. 80001370750, in persona del Il Responsabile del V Settore Arch. Alessandra Napoletano, autorizzato alla stipula del presente contratto in forza della qualifica di Dirigente, il quale dichiara di intervenire nella qualità di rappresentante legale del Comune medesimo, con sede in SALICE SAZ., via

VITT. EMAN. Re II, 13, CAP 73015 PROV.

LE, PEC: protocollo.comunesalicesalentinosepec.superpubblica.it

di seguito individuato quale **"UTILIZZATORE"**;

PREMESSO CHE

La Società Formica Ambiente a r.l. è proprietaria di un'area nel territorio del Comune di Brindisi, sito in Contrada Formica, ove viene esercitata attività di discarica di rifiuti speciali non pericolosi, in virtù di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D. Lgs. n. 59/05 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio

Tutela dell'Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA, della Regione Puglia

– Settore Ecologia n. 348 del 05 giugno 2008, rinnovata con successiva

Determinazione Dirigenziale n. 4 del 23.01.2014, secondo le condizioni

e le prescrizioni di cui all'Allegato A, costituito di n. 33 facciate, del

suindicato provvedimento, da intendersi ivi integralmente trascritto.

- L'UTILIZZATORE, dopo avere esaminato la suindicata documentazione, nonché gli ulteriori allegati alla presente scrittura ovvero (Carta dei Valori, Codice etico, Scheda di caratterizzazione del rifiuto, Scheda di programmazione conferimenti) ha verificato che i rifiuti non pericolosi di cui si richiede il conferimento in discarica rispondono, per quanto attiene al CODICE CER, DENOMINAZIONE e STATO FISICO, a quanto indicato e consentito dalla A.I.A. e dai relativi allegati e dalla normativa ambientale vigente.

- L'UTILIZZATORE è intenzionato ad usufruire del servizio di smaltimento offerto dal GESTORE, ritenendolo congruo ai propri interessi sia per il prezzo che per le condizioni stabilite.

- A seguito incontro del 26/07/2018, il GESTORE si dichiarava disponibile ad accogliere nella propria discarica i rifiuti speciali non pericolosi (rifiuto biostabilizzato da discarica, sottovaglio CODICE CER 19 05 01), prodotti dai Comuni della Provincia di Lecce per una quantità giornaliera complessiva stimata in Tonnellate 40 (quaranta), rappresentando un prezzo di massima per il servizio di smaltimento, pari ad Euro 95,00 (novantacinque /00cent.) a Tonnellata, oltre IVA ed ecotassa.

- Con nota del 26/07/2018 prot. n. 3837. il Commissario ad Acta

dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti stabiliva che la frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio 19 05 01) del rifiuto prodotto dai Comuni della Provincia di Lecce : Comuni di Arnesano, Calimera, Campi Salentina, Caprarica, Carmiano, Castri di Lecce, Cavallino, Copertino, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Martignano, Melendugno, Monteroni, Novoli, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie, Vernole (rifiuto proveniente dall'impianto di Ambiente & Sviluppo di Cavallino) fosse conferita presso l'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi sito in Brindisi gestito da Formica Ambiente S.r.l. con decorrenza dal 27/07/2018.

- La Società GESTORE chiariva che il prezzo di massima del servizio privato di smaltimento era stato determinato sul presupposto della puntualità del relativo pagamento da parte dell'UTILIZZATORE e della facoltà riconosciuta in capo al GESTORE di sospendere il servizio di smaltimento in caso di mora nell'adempimento da parte dell'UTILIZZATORE.

- Nel corso della Conferenza dei Servizi del 04.05.2018 l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti proponeva alla Società GESTORE di limitare la facoltà di sospensione del servizio in ragione dello smaltimento dei rifiuti conferiti unitariamente e in maniera indistinta nell'interessi di diversi Comuni.

- Specificamente al fine di tutelare i Comuni che avrebbero adempiuto

regolarmente ai propri obblighi, l'AGER proponeva alla Società GESTORE, nell'ipotesi di mancato pagamento del servizio, di sospendere l'accettazione dei rifiuti nei limiti dei quantitativi riferibili al Comune inadempiente (come comunicati dall'impianto ovvero, in difetto di comunicazione, come calcolati sulla media aritmetica dei due mesi precedenti l'inadempimento dell'UTILIZZATORE) e contestualmente di accettare i conferimenti dei rifiuti riferibili ai Comuni che avrebbero adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni; a tal fine, l'AGER Puglia ed i Comuni Utilizzatori garantivano che l'impianto di biostabilizzazione avrebbe interrotto il conferimento in discarica della frazione di rifiuti riferibili al Comune inadempiente con effetto immediato al momento del ricevimento della comunicazione di sospensione dell'accettazione dei rifiuti riferibili al Comune inadempiente da parte della Società GESTORE.

- La Società GESTORE decideva di accettare la proposta formulata dall'AGER Puglia in ordine alla limitazione della facoltà di sospensione del servizio esclusivamente in danno del Comune inadempiente e salvaguardare i diritti dei Comuni adempienti agli obblighi contrattuali.

- La Società GESTORE ed il Comune UTILIZZATORE come sopra individuati e generalizzati intendono stipulare un contratto per la prestazione del servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi (rifiuto biostabilizzato da discarica, sottovaglio CODICE CER 19 05 01), prodotti dallo stesso Comune, servizio che il GESTORE si dichiara disposto a rendere all'UTILIZZATORE alle condizioni che seguono.

Tutto ciò premesso, tra le parti di cui sopra, si stipula e conviene quanto di seguito:

Articolo 1

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le parti confermano la veridicità di quanto in esse contenuto anche ai fini della comprensione dell'operazione economica realizzata e della sua interpretazione.

1.2 Il Contratto si compone, oltre che della puntuale individuazione delle parti e delle Premesse e dello spazio in calce per le sottoscrizioni e degli allegati indicati di un totale di n. 10 (dieci) articoli, progressivamente numerati, il tutto redatto su un totale di 17 (diciassette) pagine, anch'esse progressivamente numerate.

1.3 Ogni comunicazione inerente il presente contratto, tra le parti dello stesso, andrà inoltrata per iscritto tramite lettera raccomandata presso le sedi ivi indicate, ove le parti si dichiarano elettivamente domiciliate, con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax ovvero P.E.C. presso i numeri e gli indirizzi sempre ivi indicati. Farà fede, in caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata, la data di cui al timbro d'avvenuta spedizione della missiva; in caso di comunicazione a mezzo fax ovvero P.E.C. la data di cui alla ricevuta di consegna.

Articolo 2 - OGGETTO

2.1 La Società GESTORE offre all'UTILIZZATORE, che accetta, lo smaltimento del rifiuto biostabilizzato da discarica, sottovaglio CODICE CER 19 05 01, prodotto dal Comune di SALICE SALENTINO (rifiuto proveniente dall'impianto di biostabilizzazione di CAVALLINO Poggiardo) per una

quantità giornaliera presunta e complessiva per tutti i Comuni conferenti stimata in complessive Tonnellate 40 (quaranta), mediante il loro stoccaggio definitivo nella discarica sita nel Comune di Brindisi, Contrada Formica s.n.c., esclusivamente nel rispetto delle condizioni ivi pattuite al successivo art. 3.

2.2 A fronte della prestazione del servizio di smaltimento di cui sopra, l'UTILIZZATORE verserà alla Società GESTORE per il pagamento dello stesso, l'importo di Euro 95,00 (novantacinque/00cent.) per ogni Tonnellata di rifiuti oggetto di smaltimento presso il summenzionato impianto.

2.3 Il suindicato importo è da intendersi al netto di I.V.A., Ecotassa e di ogni altro onere fiscale anche ivi non indicato, che si intendono a carico dell'UTILIZZATORE, il quale provvederà al relativo pagamento in aggiunta all'importo netto di cui al punto che precede.

2.4 Il suindicato prezzo di smaltimento è ritenuto da entrambe le parti della presente scrittura soddisfacente dei propri interessi commerciali. Specificamente il prezzo del servizio di smaltimento è stato pattuito in ragione della richiesta di un servizio di natura esclusivamente privatistica che la Formica si è impegnata a rendere all'UTILIZZATORE con la presente scrittura e sulla base della natura privatistica del servizio di smaltimento è stato determinato il relativo prezzo.

2.5 Entrambe le parti della presente scrittura pattuiscono che ai fini della quantificazione dell'importo dovuto dall'UTILIZZATORE, si terrà conto esclusivamente del peso/volume che verrà verificato e certificato dal responsabile dell'impianto al momento del conferimento in discarica.

2.6 Il quantitativo complessivo dei rifiuti smaltiti, in quanto

provenienti dall'impianto di biostabilizzazione e conferiti in maniera indistinta nell'interesse di diversi Comuni, verrà ripartito sulla base della comunicazione fornita dall'impianto di biostabilizzazione identificativa delle quantità di rifiuti smaltiti suddivise per ciascun Comune conferente; l'eventuale differenza tra la quantità di rifiuti indicata dall'impianto di biostabilizzazione e quella maggiore verificata e certificata dal responsabile dell'impianto verrà suddivisa ed imputata ai diversi Comuni conferenti proporzionalmente ai quantitativi comunicati dall'impianto di biostabilizzazione.

2.7 L'UTILIZZATORE si impegna e garantisce che a partire dal primo mese successivo all'inizio del servizio oggetto della presente scrittura l'impianto di biostabilizzazione inoltri alla Società GESTORE, inderogabilmente entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese di riferimento, la comunicazione contenente la ripartizione in percentuale per ciascun Comune conferente dei rifiuti biostabilizzati trasportati in discarica.

2.8 La Società GESTORE, una volta ricevuta la comunicazione mensile delle quote di ripartizione tra i diversi Comuni dei rifiuti biostabilizzati conferiti in discarica, dopo avere verificato e certificato la quantità complessiva ed eventualmente aggiornato la ripartizione percentuale ai sensi degli art. 2.6 e 2.7 che precedono, provvederà ad inoltrare la medesima comunicazione all'UTILIZZATORE a mezzo PEC all'indirizzo indicato in intestazione, il quale, a pena di decadenza nei confronti della Società GESTORE, entro i 5 giorni successivi al ricevimento potrà contestare le percentuali di ripartizione indicate dall'impianto di biostabilizzazione; in difetto di tempestiva contestazione, le percentuali

indicate dall'impianto di biostabilizzazione si intenderanno espressamente accettate dal Comune UTILIZZATORE ai fini esclusivi delle obbligazioni discendenti dal presente contratto.

2.9 La Società GESTORE procederà alla fatturazione dell'importo dovuto e determinato ai sensi della presente scrittura alla fine di ciascun mese con riferimento alla data di avvenuto smaltimento indicato sui Formulari di Identificazione del Rifiuto, in breve FIR, mediante comunicazione nelle forme dell'art. 1.3 che precede ovverosia nel rispetto della normativa applicabile in materia di fatturazione elettronica mediante trasmissione della fattura al **Comune di SALICE SALENTINO** attraverso il Sistema di interscambio.

2.10 L'UTILIZZATORE si obbliga al pagamento dell'importo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa fattura ovverosia nel rispetto della normativa applicabile in materia di fatturazione elettronica dalla trasmissione della fattura al **Comune di SALICE SALENTINO** attraverso il Sistema di interscambio come attestato dalle ricevute PEC di avvenuta consegna; in caso di ritardo l'UTILIZZATORE sarà tenuto a corrispondere oltre l'importo dovuto gli interessi di cui al D. Lgs. 231 del 2002 e s.m.i. in favore della Società GESTORE, senza necessità di alcuna costituzione in mora.

2.11 L'UTILIZZATORE non può sospendere o ritardare il pagamento della fattura mensile o di quant'altro dovuto per oneri accessori, avanzando eventuali pretese od eccezioni, qualunque ne sia il titolo, secondo la formula "solve et repete"; siffatta clausola è stata espressamente trattata dalle parti in ragione della precedente esperienza processuale del GESTORE e ben nota al

Comune UTILIZZATORE, in materia di risarcimento danni da inadempimento contrattuale e nella conseguente difficoltà di recuperare il credito derivante dall'avvenuta esecuzione della propria prestazione di smaltimento.

Articolo 3 – CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO

3.1 Affinché la Società GESTORE proceda allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 2.1 che precede, mediante stoccaggio definitivo presso la discarica di cui sopra, l'UTILIZZATORE attraverso il responsabile dell'impianto di biostabilizzazione dovrà produrre in originale ed anticipare a mezzo fax ovvero posta elettronica certificata la seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti all'uopo responsabili:

- a) Scheda di caratterizzazione del rifiuto;
- b) Certificato di analisi del rifiuto speciale non pericoloso da conferire in discarica;
- c) Scheda trasportatore;

3.2 Una volta prodotta la suindicata documentazione, la Società GESTORE procederà alla verifica della possibilità di omologazione del rifiuto speciale non pericoloso di cui alla presente scrittura.

3.3 Nel caso in cui la Società GESTORE non ritenga sussistenti le condizioni di omologazione del rifiuto speciale non pericoloso di cui al presente contratto, entrambe le parti pattuiscono che la presente scrittura non produrrà alcun effetto, ad eccezione del diritto in favore della Società GESTORE di pretendere il pagamento dell'importo di Euro 500,00

(cinquecento/00cent.) per la verifica dell'omologazione del rifiuto, da ripartire proporzionalmente tra i diversi Comuni conferenti.

3.4 Laddove la Società GESTORE ritenga sussistenti le condizioni di omologazione del rifiuto speciale non pericoloso di cui al presente contratto, entrambe le parti pattuiscono che la Società GESTORE proceda ad un prestoccaggio, con controllo qualitativo, quantitativo e di analisi, del rifiuto speciale non pericoloso di cui al presente contratto, il cui costo è pattuito ed accettato dalle parti nell'importo di Euro 800,00 (ottocento/00cent.), da ripartire proporzionalmente tra i diversi Comuni conferenti in funzione dei quantitativi smaltiti e verrà corrisposto dall'UTILIZZATORE con il pagamento della prima fattura.

3.5. Nel caso in cui la Società GESTORE, all'esito dell'attività di controllo e analisi in fase di prestoccaggio del rifiuto, abbia un riscontro positivo in ordine alla possibilità di smaltimento dello stesso, il suindicato contratto esplicherà i propri effetti, consentendo l'inizio della programmazione e della determinazione dei conferimenti del rifiuto in discarica secondo quanto pattuito al successivo art. 5.

3.6 Nel caso in cui la Società GESTORE, all'esito dell'attività di controllo e analisi in fase di prestoccaggio del rifiuto, abbia invece un riscontro negativo in ordine alla possibilità di smaltimento dello stesso, entrambe le parti pattuiscono che la presente scrittura non produrrà alcun effetto, ad eccezione del diritto in favore della Società GESTORE di pretendere il pagamento l'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00cent.), per l'attività di controllo e analisi del rifiuto esplicita, da ripartire proporzionalmente tra i diversi Comuni conferenti.

Articolo 4 - DURATA

4.1 Il presente contratto, una volta correttamente adempiute da parte del Comune UTILIZZATORE le pratiche amministrative di cui al successivo art. 8, avrà durata dal 27/07/2018 sino al 30/09/2018.

Articolo 5 - CONFERIMENTI

5.1 I conferimenti del rifiuto saranno programmati dalla Società GESTORE con cadenza settimanale; la suindicata programmazione avviene mediante invio a mezzo fax ovvero PEC entro la giornata di mercoledì di ogni settimana da parte dell'UTILIZZATORE, attraverso il responsabile dell'impianto di biostabilizzazione, del modulo allegato alla presente scrittura sotto la dicitura "Scheda di programmazione conferimenti", debitamente compilato e sottoscritto, contenente il programma dei conferimenti che si richiedono per la settimana successiva a quella della avvenuta comunicazione.

5.2 La Società GESTORE è libera, senza obbligo di alcuna motivazione, di accettare in tutto ovvero in parte ovvero modificare il programma dei conferimenti richiesti dall'UTILIZZATORE, attraverso il responsabile dell'impianto di biostabilizzazione, mediante comunicazione da inviarsi nelle forme di cui all'art. 1.3 che precede entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del modulo debitamente compilato e sottoscritto; in assenza della presente comunicazione di accettazione ovvero di modifica ovvero di rifiuto dei conferimenti, il programma dei conferimenti si intenderà accettato.

5.3 Entrambe le parti della presente scrittura stabiliscono che la Società GESTORE non sarà ritenuta in alcun modo responsabile nei casi in cui, da

intendersi indicati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i conferimenti in discarica già programmati non possano essere effettuati a causa di forza maggiore, calamità naturali, scioperi, atti vandalici da parte di soggetti terzi, di revoca ovvero annullamento ovvero sospensione delle autorizzazioni rilasciate per il servizio di smaltimento oggetto della presente scrittura, di modificazioni legislative, ecc.

5.4 Il conferimento del rifiuto in discarica in ogni caso verrà accettato dalla Società GESTORE solo a seguito della consegna della documentazione sopraindicata in originale, debitamente compilata e sottoscritta, nonché della consegna di regolare Formulario di Identificazione del Rifiuto, in breve "FIR".

5.5 In difetto della consegna di tutta la documentazione richiesta in originale, la Società GESTORE sarà in ogni caso libera di respingere il conferimento programmato.

Articolo 6 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

6.1 L'UTILIZZATORE sarà responsabile dei rifiuti oggetto di conferimento sino alla presa di carico degli stessi da parte dell'impianto di smaltimento che si intenderà realizzata solo a seguito di emissione e consegna di apposita dichiarazione da parte del responsabile dell'impianto.

6.2 L'UTILIZZATORE sarà responsabile di quanto dichiarato e sottoscritto nella documentazione inviata ovvero consegnata alla Società GESTORE con riferimento ai danni che possano derivare all'impianto di smaltimento e/o ai terzi e/o all'ambiente conseguenti alla consegna dei rifiuti non rispondenti alle caratteristiche dichiarate nella documentazione inviata ovvero consegnata alla Società GESTORE.

6.3 La Società GESTORE sarà responsabile dei rifiuti conferiti in discarica esclusivamente nella quantità e nella qualità di quanto risultante dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti, in breve F.I.R. e da tutta la documentazione inviata e consegnata ed in ogni caso nei limiti risultanti dalla dichiarazione di presa di carico del responsabile dell'impianto di smaltimento.

Articolo 7 – SOSPENSIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO E

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Entrambe le parti della presente scrittura pattuiscono che la Società GESTORE ha la facoltà di sospendere l'accettazione dei rifiuti con effetto immediato, in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura mensile, qualora l'UTILIZZATORE, decorso il termine di cui all'art. 2 che precede, non provveda al pagamento entro il decimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione con la quale il GESTORE manifesti la volontà di avvalersi del diritto di sospendere l'accettazione dei rifiuti.

7.2 In ragione dello smaltimento dei rifiuti conferiti unitariamente e in maniera indistinta nell'interessi di diversi Comuni e soprattutto al fine di tutelare i Comuni che adempieranno regolarmente ai propri obblighi, l'UTILIZZATORE riconosce ed accetta espressamente che la Società GESTORE nell'ipotesi di mancato pagamento di cui sopra ha la facoltà di sospendere con effetto immediato l'accettazione dei rifiuti nei limiti dei quantitativi riferibili al Comune inadempiente (come comunicati dall'impianto ovvero, in difetto di comunicazione, come calcolati sulla media aritmetica dei due mesi precedenti l'inadempimento dell'UTILIZZATORE) e contestualmente di accettare i conferimenti dei

rifiuti riferibili ai Comuni che hanno adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni; a tal fine, nell'ipotesi di mancato pagamento di cui all'art. 7.1 che precede l'UTILIZZATORE si impegna e garantisce che l'impianto di biostabilizzazione interromperà il conferimento in discarica dei rifiuti riferibili al Comune inadempiente con effetto immediato al momento del ricevimento della comunicazione di sospensione dell'accettazione dei rifiuti riferibili al Comune inadempiente da parte della Società GESTORE.

7.3 Entrambe le parti della presente scrittura convengono che il diritto di sospensione del servizio di smaltimento concordemente attribuito alla Società GESTORE costituisce elemento essenziale dell'intera operazione economica ivi regolamentata. A tale fine le parti ribadiscono e chiariscono che il prezzo del servizio privato di smaltimento è stato determinato sul presupposto della puntualità del relativo pagamento da parte dell'UTILIZZATORE e della facoltà riconosciuta in capo al GESTORE di sospendere il servizio di smaltimento in caso di mora nell'adempimento da parte dell'UTILIZZATORE.

7.4 Entrambe le parti della presente scrittura pattuiscono che il presente contratto, nonché gli accordi contrattuali da esso discendenti e/o ad esso connessi, si intenderanno risolti di diritto ex art. 1456 c.c. salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Società GESTORE, nei seguenti casi, da intendersi di comune accordo grave inadempimento contrattuale:

a) difformità del rifiuto preso in carico rispetto a quanto risultante dalla relativa documentazione;

b) mancata consegna della documentazione in originale indicata nella presente scrittura e richiesta al momento del conferimento in discarica;

c) mancato rispetto dell'impegno assunto all'art. 2.8 in ordine alla consegna entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese di riferimento della comunicazione dell'impianto di biostabilizzazione contenente la ripartizione in percentuale per ciascun Comune conferente dei rifiuti biostabilizzati trasportati in discarica;

d) pagamento tardivo oltre i termini di cui all'art. 2 che precede dell'importo dovuto di 2 (due) fatture mensili anche non consecutive ovvero il mancato pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 anche di una sola fattura;

e) mancato rispetto da parte dell'UTILIZZATORE della normativa vigente in materia di trasporto e/o smaltimento di rifiuti mediante conferimento in discarica e/o di sicurezza del lavoro e/o comunque applicabile in relazione all'operazione economica ivi disciplinata.

7.4 Le parti pattuiscono espressamente che, essendo stato espressamente trattato tra le parti prima della sottoscrizione della presente convenzione, stante l'intenzione di garantire la maggiore tutela possibile ed una celere soddisfazione del credito vantato dalla Società GESTORE, le fattispecie sopraindicate devono essere considerati gravi inadempimenti contrattuali ovvero di non scarsa importanza ed imputabili al Comune UTILIZZATORE.

Articolo 8 – COPERTURA FINANZIARIA E

REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

8.1 Le parti espressamente pattuiscono che il presente contratto produrrà effetti dal momento dell'attestazione della copertura finanziaria per la prevista durata del contratto e della registrazione dell'impegno di spesa

sul corrispondente intervento o capitolo del bilancio di previsione. In caso di mancato ricevimento nelle forme di cui all'art. 1.3 che precede dei competenti provvedimenti amministrativi suindicati, il Gestore non darà corso al servizio di smaltimento.

Articolo 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

9.1 La Società GESTORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato per l'accredito dei corrispettivi previsti dal presente contratto sarà comunicato all'UTILIZZATORE all'atto dell'invio del modello per la tracciabilità dei flussi finanziari, unitamente alle generalità delle persone delegate ad operare sui conti.

Articolo 10 – RECLAMI E FORO COMPETENTE

10.1 L'UTILIZZATORE dovrà comunicare alla Società GESTORE nelle forme di cui all'art. 1.3 che precede ogni reclamo in ordine alla corretta esecuzione del presente contratto entro il termine di decadenza di 8 (otto) giorni di calendario decorrenti dalla data di presa in carico del rifiuto oggetto di conferimento come risultante dalla documentazione di cui all'art. 6.1 che precede. Il suindicato termine viene pattuito come essenziale al fine di consentire un corretto svolgimento del servizio di smaltimento ivi disciplinato.

10.2 Entrambe le parti stabiliscono che qualsiasi controversia insorta tra la Società GESTORE e l'UTILIZZATORE e relativa all'interpretazione, all'efficacia, alla validità, all'esecuzione del presente contratto sarà

devoluta, anche in deroga alle norme della competenza territoriale, alla competenza esclusiva del Foro di Brindisi.

Letto, compreso, approvato e sottoscritto a Brindisi, il 27/07/2018

SOCIETA' FORMICA AMBIENTE A R.L.,

in persona dell'Amministratore Unico *Ing. Paolo Stella*

COMUNE DI SALICE SALENTINO,

in persona del legale rapp.te p.t.

Ai sensi e per gli effetti degli art.i 1341 e 1342 Cod. Civ., le **PARTI** dichiarano di aver previamente discusso, letto attentamente, compreso in ogni loro parte e specificamente accettato gli art. 2 **OGGETTO**, 3 **CONDIZIONI SOSPENSIVE DEL CONTRATTO**, 4 **DURATA**, 5 **CONFERIMENTI**, 6 **RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI**, 7 **SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**, 8 **COPERTURA FINANZIARIA** e 10 **RECLAMI E FORO COMPETENTE**.

SOCIETA' FORMICA AMBIENTE A R.L.,

in persona dell'Amministratore Unico *Ing. Paolo Stella*

COMUNE DI SALICE SALENTINO,

in persona del legale rapp.te p.t.

*Il Responsabile del V Settore
Arch. Alessandra Napolitano*



Comune di Salice Salentino - Prot. n. 0009042 del 30/07/2018 12:55 - ARRIVO